



Data di pubblicazione: 28/03/2022

Nome allegato: 2022 CSA MO SIC rev3.pdf

CIG: 915628770F;

Nome procedura: *Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l'affidamento di un Servizio annuale di conduzione e manutenzione ordinaria a canone e straordinaria extra canone dei sistemi di sicurezza e delle attrezzature antincendio installate negli stabili strumentali delle Sedi ed Agenzie INPS aree provinciali di Torino e Cuneo*



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO:

Servizio annuale di conduzione e manutenzione ordinaria a canone e straordinaria extra canone dei sistemi di sicurezza e delle attrezzature antincendio installate negli stabili strumentali Sedi ed Agenzie INPS della provincia di Torino e Cuneo.

Lotto unico

CIG del procedimento 915628770F	Lotto unico (Torino via XX Settembre 34, Torino corso Giulio Cesare 290, Torino via Nizza 362/10, Moncalieri, Chieri, Carmagnola, Ivrea, Rivarolo, Pinerolo, Orbassano, Collegno, Bussoleno, Ciriè, Torino via Arcivescovado 9, Torino via Millio 41, Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo)
--	--

Parte 1 – prescrizioni generali

Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria dei sistemi di sicurezza e delle attrezzature antincendio a servizio degli immobili strumentali utilizzati dall'INPS nella provincia di Torino e Cuneo, comprensivo della manutenzione programmata a canone ed interventi extra canone su ordinativo emesso dal Direttore dell'esecuzione e/o dal Responsabile del Procedimento.

La consistenza degli immobili di pertinenza del lotto unico e l'indicazione delle componenti impiantistiche principali è esplicitata nell'Allegato A mentre le specifiche di intervento sono indicate nel presente capitolato.

L'esecuzione del servizio di conduzione e dei lavori di manutenzione dovranno essere effettuate secondo le regole dell'arte e la Ditta appaltatrice (nel seguito anche denominata "operatore economico" oppure "fornitore") dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Per manutenzione degli impianti degli immobili e delle loro pertinenze si intende l'espletamento di tutte le attività manutentive descritte nel presente Capitolato aventi lo scopo di garantire la fruizione nella massima sicurezza e nel rispetto delle definizioni di seguito indicate.

La finalità del presente Capitolato è quella di disciplinare le erogazioni per la manutenzione dei sistemi di sicurezza, di qualsiasi tipologia, a servizio degli immobili strumentali, comprendente ogni operazione, fornitura o prestazione necessaria per mantenere in efficienza e valorizzare gli stessi impianti, in conformità alle disposizioni legislative e normative vigenti.

In relazione a quanto precede si specificano di seguito gli obiettivi dell'affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi di sicurezza e delle attrezzature antincendio:

1. migliorare il grado di soddisfazione del cliente interno ed esterno, garantendo risposte tempestive ed esaurienti;
2. mantenere i livelli prestazionali iniziali di tutti i beni in manutenzione;
3. migliorare le prestazioni di alcuni beni portandoli a livelli definiti;
4. eseguire la manutenzione programmata a canone degli interventi al fine di prevenire guasti o malfunzionamenti e mantenere in sicurezza ed efficienza gli impianti su cui si interviene;
5. diminuire la percentuale degli interventi di manutenzione riparativa extra canone rispetto agli interventi di manutenzione programmata;
6. adottare procedimenti semplici e standardizzati di monitoraggio e di intervento;
7. realizzare il più rapido controllo e la valutazione da parte dell'Amministrazione (nel seguito anche denominata "Istituto") del livello qualitativo e quantitativo al fine di definire le politiche e le strategie di gestione degli impianti;
8. mantenere in efficienza, secondo un piano di controllo periodico e manutenzione, i dispositivi antincendio e di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni legislative/regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore (art.



4 d.m. 10/03/98 e successivamente d.m. 01/09/2021);

Art. 2. Ammontare dell'appalto annuale ed elenco immobili

Gli edifici INPS presso i quali sono installati i sistemi di sicurezza, i presidi e le attrezzature antincendio oggetto del presente capitolato hanno, in misura diversa l'uno dall'altro, le seguenti tipologie di locali: locali ad uso ufficio per terziario, locali per archivio e depositi cartacei, locali per visite mediche, zone di ricevimento del pubblico, locali per servizi telematici, locali tecnici (per centrale termica, trattamento d'aria, refrigerazione d'acqua, autoclave, macchine per ascensori, sistemi elettrici, sistemi antincendio, ...).

L'appalto è suddiviso in un unico lotto funzionale e la consistenza del lotto è definita nell'Allegato A.

La suddivisione degli importi **annuali** per il lotto è la seguente:

Identificativo lotto	Importo canone a corpo annuale euro/anno, IVA esclusa	Importo stimato extra canone euro/anno, IVA esclusa	Oneri annuali per la sicurezza interferenze DUVRI a corpo euro/anno, IVA esclusa	Importo totale annuo per singolo lotto (compreso oneri della sicurezza)	Percentuale manodopera
LOTTO unico	32.890,00	43.880,00	790,00	77.560,00	45%

Art. 3. Categorie dei lavori – Gruppi di lavorazioni omogenee

Le lavorazioni sono individuate nelle categorie OS3 e OS30 (vedi Allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207). Le lavorazioni in questione devono essere eseguite da imprese abilitate in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.. Per completezza si specifica inoltre che le attività nell'ambito del presente appalto devono essere eseguite da operatori economici abilitati ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, lettere a), b) e g).

Si specifica inoltre che la manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati (in accordo alle disposizioni di cui al d.m. 1° settembre 2021 a far data dall'entrata in vigore dello stesso decreto), nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

Requisito minimo di partecipazione:

- Iscrizione alla Camera di Commercio;
- Abilitazione ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, lettere a), b) e g);
- Essere in possesso di uno dei seguenti requisiti alternativi:
 - o SOA cat. OS3 o in alternativa OS30, in qualsiasi classifica;
 - o Dimostrazione di aver eseguito almeno un servizio analogo per l'importo di euro 40.000,00 tramite esibizione di idonea documentazione (Certificato



di Esecuzione Lavori o certificato di regolare esecuzione).

Per la partecipazione alla procedura di gara, l'operatore economico dovrà essere iscritto obbligatoriamente sulla piattaforma CONSIP – procedura Me.Pa. - **SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)**.

Il sistema Me.Pa non consente la partecipazione ad operatori economici non iscritti nella sezione sopra indicata.

Art. 4. Durata e decorrenza del contratto

La durata del contratto è di un anno (**1 anno**) salvo il caso che si renda disponibile una nuova convenzione CONSIP alla quale l'Istituto intenda aderire.

In tale ipotesi di risoluzione contrattuale, accettata dall'operatore economico con la sottoscrizione del contratto, nulla sarà dovuto all'operatore economico.

In caso di diversa ed inferiore durata rispetto a quella sopraindicata, stabilita sia da norma generale che da norma interna dell'Istituto, l'appalto sarà contabilizzato in base al numero di giorni effettivamente usufruiti.

La decorrenza del contratto avrà inizio a partire dalla data riportata nella lettera d'ordine.

Si specifica tuttavia che, a seguito di eventuale disposizione di servizio da parte del Responsabile unico del procedimento, sarà possibile procedere con la consegna del servizio ed in tal caso la durata del contratto avrà decorrenza dalla data di consegna.

Art. 5. Consegna degli impianti

La consegna dei sistemi di sicurezza, dei presidi e delle attrezzature antincendio decorre dalla data di affidamento del servizio.

A puro titolo indicativo la data di inizio del servizio viene indicata dal 05 maggio 2022 e la data di conclusione al 04 maggio 2023, non prorogabile, né rinnovabile.

I sistemi di sicurezza, i presidi e le attrezzature antincendio vengono consegnati nelle condizioni di fatto in cui si trovano.

I sistemi di sicurezza, i presidi e le attrezzature antincendio debbono essere comunque presi in carico e gestiti dall'operatore economico anche ove siano presenti carenze normative o assenze di certificazioni.

L'operatore economico dovrà verificare a propria cura la regolarità del funzionamento dei sistemi di sicurezza ed impianti e, nel caso che i sistemi di sicurezza e gli impianti non risultassero in condizioni normali, sarà cura dello stesso farlo risultare chiaramente al momento di tale presa in consegna e comunque tassativamente entro quindici giorni dalla medesima, in caso contrario i sistemi di sicurezza e gli impianti sono intesi consegnati e presi in carico dall'operatore economico.

E' facoltà dell'operatore economico comunicare le opere necessarie per ripristinare il normale funzionamento dei sistemi di sicurezza e degli impianti, in conformità con le norme di contabilizzazione del presente documento.

Sarà comunque discrezione dell'Istituto far eseguire o meno tali interventi. La verifica in argomento non solleva comunque l'operatore economico dal mantenimento dei sistemi di sicurezza e degli impianti nelle condizioni in cui essi sono stati presi in consegna.

Eventuali interventi, anche quelli per i quali è stato proposto da parte dell'operatore



economico apposito preventivo di intervento, potranno essere affidati dall'Istituto anche ad altro operatore economico, senza dovere nulla all'operatore economico.

Alla riconsegna, i sistemi di sicurezza e gli impianti dovranno risultare efficienti e perfettamente funzionanti, mantenuti e conservati senza alcun logorio o deprezzamento superiore a quello dovuto al normale uso.

Qualora risultassero deficienze, mancanze o altro dovute ad inadempienze degli impegni assunti dall'operatore economico l'Istituto provvederà a fare eseguire tutti i ripristini, le riparazioni e sostituzioni occorrenti, rivalendosi anche sulle somme ancora da liquidare all'appaltatore uscente, ove questo non provveda direttamente nei termini che saranno imposti dall'Istituto.

Restano impregiudicati i diritti di rivalsa per danni connessi e derivanti da tali inadempienze.

Art. 6. Direzione e vigilanza del servizio di manutenzione

L'operatore economico sarà responsabile della perfetta esecuzione degli interventi riguardo al conseguimento dei risultati finali, indipendentemente dalla vigilanza degli addetti INPS.

L'Istituto appaltante qualora lo ritenga opportuno per obiettive necessità, potrà disporre che gli interventi vengano eseguiti anche in più riprese.

L'Istituto, tramite i propri tecnici ed eventualmente tramite tecnici esterni, si riserva il diritto di eseguire in contraddittorio con l'operatore economico tutte le visite o verifiche che riterrà opportune per il controllo della manutenzione e della conservazione in efficienza degli impianti.

Delle risultanze della visita o verifica, sarà redatto regolare verbale da sottoscrivere dall'operatore economico e dall'Ufficio Tecnico competente dell'Istituto.

Art. 7. Consistenza degli impianti

Vedasi anagrafica degli immobili allegata alla procedura di che trattasi.

Le descrizioni riportate nell'allegata anagrafica non devono essere considerate esaustive pertanto l'operatore economico, prima di presentare offerta, potrà a sua cura effettuare, presso tutti gli edifici elencati nel lotto per il quale partecipa, i sopralluoghi indispensabili a recepire tutti quegli elementi necessari per formulare una esatta valutazione dell'offerta stessa.

Nessuna responsabilità pertanto assume l'Istituto per errate od insufficienti segnalazioni sia contenute nella citata anagrafica che fornite dagli Uffici competenti.

Si rappresenta inoltre che nell'arco di vigenza contrattuale del servizio le eventuali sostituzioni e/o integrazioni di apparecchiature non saranno considerate varianti; pertanto l'importo contrattuale resterà sempre fisso ed invariabile.

Art. 8. Esecuzione degli interventi di manutenzione extracanone

Gli ordini di servizio per l'esecuzione di interventi extra canone, non preventivabili, saranno impartiti mediante comunicazione del direttore dell'esecuzione o del responsabile unico del procedimento.



Su ogni ordine di servizio oltre alle indicazioni relative all'ubicazione dell'immobile e dell'impianto sarà descritto l'intervento da eseguire o la fornitura da effettuare e sarà fissato il termine per la esecuzione dell'intervento stesso.

Una copia di tale ordine, dovrà essere restituito, all'ufficio competente, firmato per accettazione da parte del Legale rappresentante.

Per le comunicazioni di carattere urgente, l'operatore economico dovrà assicurare recapito telefonico permanente e presidiato.

E' fatto espresso divieto all'operatore economico di eseguire interventi extracanone non regolarmente ordinati. Non saranno ammessi a pagamento interventi extracanone che non siano stati come sopra ordinati.

Qualora, sia durante l'esecuzione degli interventi extra canone che durante il normale esercizio del servizio di conduzione e manutenzione, sorgessero necessità impreviste, l'operatore economico è tenuta a darne immediata e tempestiva comunicazione scritta all'Istituto che giudicherà del caso e disporrà, in conseguenza, l'esecuzione o meno dei lavori stessi o le eventuali modifiche.

Tale comunicazione dovrà essere corredata di preciso preventivo di spesa redatto in conformità alle disposizioni di contabilizzazione del presente Capitolato.

Si precisa infine che per quanto riguarda l'esecuzione degli interventi segnalati dall'operatore economico, l'Istituto si riserva di farli eseguire o all'operatore economico del servizio in argomento, sempre nei limiti degli importi di manutenzione straordinaria extra canone aggiudicati, oppure di affidarli ad altro operatore economico. Nel qual caso l'operatore economico del presente appalto è tenuta a verificarne la corretta esecuzione ed integrazione con gli esistenti impianti; tale onere è previsto e corrisposto nel prezzo di appalto relativo al canone della manutenzione programmata.

Si specifica inoltre che gli interventi extra canone sono di esclusiva competenza e valutazione dell'Istituto e pertanto la possibilità che detti interventi siano disposti è del tutto aleatoria.

Pertanto, l'operatore economico non potrà vantare alcuna pretesa o credito economico in caso di mancata realizzazione degli interventi extra canone.

Art. 9. Contabilità, fatturazione e pagamenti - Modalità di contabilizzazione degli interventi extracanone

Per ogni singolo lotto l'importo complessivo stimato dell'appalto è determinato dalla somma della conduzione e manutenzione programmata a canone, degli interventi extra canone eseguiti su ordine di servizio emesso dal Direttore per l'esecuzione e/o dal Responsabile del Procedimento e dai relativi oneri della sicurezza e per la gestione delle interferenze DUVRI.

La conduzione e la manutenzione programmata a canone è remunerata a corpo.

Le prestazioni per interventi extra canone saranno contabilizzate a misura o in economia.

L'Istituto si riserva la facoltà di variare in più o in meno l'importo del servizio, senza che per questo l'operatore economico possa accampare diritti, indennizzi o compensi di sorta e ciò in esplicita deroga all'art. 43 e 46 del Capitolato Generale per gli appalti dell'Istituto.

In caso di recesso anticipato del contratto saranno pagate le prestazioni a canone in proporzione al periodo di tempo effettivo di servizio svolto e gli interventi extra canone affidati per i quali i lavori sono stati eseguiti.

Pagamento della conduzione e della manutenzione a canone



I pagamenti dei canoni stabiliti a corpo per la conduzione e manutenzione programmata avverrà a trimestre posticipati (ogni 3 mesi).

Pagamento degli interventi extracanone

Il pagamento degli interventi extra canone, contabilizzati a misura, avverrà su base trimestrale (3 mesi), su contabilità del Direttore all'esecuzione che autorizzerà l'operatore economico ad emettere fattura in base agli ordini di servizio emessi ed effettivamente eseguiti.

La contabilità predisposta dall'operatore economico dovrà contenere per ciascuna voce esposta l'articolo di elenco del prezzario di riferimento.

I pagamenti saranno subordinati all'accertamento da parte dell'Istituto della regolarità contributiva dell'operatore economico verso gli Enti previdenziali ed assistenziali.

La contabilità sarà eseguita dal Direttore dell'esecuzione, ai sensi del presente capitolato.

In ciascun pagamento si opereranno le seguenti trattenute:

- a) 0,5% sull'importo netto progressivo a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- b) 10% sull'importo netto progressivo quale quota di accantonamento a garanzia della rata di saldo.

Gli eventuali interventi extracanone di cui si ravvisi la necessità in corso d'opera, previa specifica approvazione ed ordinazione da parte di questo Istituto, saranno contabilizzati con applicazione del medesimo unico ribasso percentuale di gara e compensati con le modalità e secondo l'ordine progressivo di cui in seguito:

- a) prezzi per lavori ed opere compiute: saranno desunti, senza alcuna maggiorazione, dai "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte" in vigore al momento dell'aggiudicazione; in caso di mancanza di elementi su tale prezzario, sarà utilizzato il listino dei "Prezzi informativi dell'edilizia dell'Edizione Dei Roma tipografia del Genio civile", in vigore al momento dell'aggiudicazione; su tutti i prezzari sarà applicato il ribasso contrattuale;
- b) mercedi operaie: per ogni ora e mezzora di lavoro di operaio in sede (con esclusione dei tempi di viaggio e di trasporto) va accreditato all'operatore economico senza alcuna maggiorazione l'importo delle mercedi riportate, al netto di utili e spese generali, nei "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte", in vigore al momento dell'aggiudicazione, con l'applicazione del ribasso d'offerta sulla percentuale di aumento del 26,50%; l'operatore economico, a richiesta dell'Istituto, è tenuto a comprovare la qualifica delle unità lavorative effettuanti le prestazioni in economia;
- c) materiali: saranno accreditati, senza alcuna maggiorazione, i prezzi elementari risultanti dai "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte" e, ove mancante a seguire, dal listino "Prezzi informativi dell'edilizia Edizioni Dei Roma tipografia del Genio civile", in vigore al momento dell'aggiudicazione, con l'applicazione del ribasso unico contrattuale;
- d) materiali non compresi nel punto c): saranno accreditati i prezzi desunti da fatture quietanzate con aumento del 26,50% e applicazione del ribasso unico su detta percentuale di aumento;
- e) preventivi analitici di spesa in mancanza delle voci di cui ai punti precedenti nei succitati listini;



- f) vengono espressamente escluse le maggiorazioni indicate nelle avvertenze generali e di capitolo dei vari prezzi e le maggiorazioni per prestazioni fuori sede e simili.

La registrazione in contabilità degli interventi eseguiti in economia in linea generale è subordinata alla presentazione al Direttore dell'esecuzione di appositi rapporti tecnici, con indicazione delle lavorazioni eseguiti, della manodopera impiegata e dei materiali utilizzati.

I prezzi sopra indicati sono messi a disposizione a cura e spese dell'operatore economico.

Art. 10. Revisione dei prezzi

1. In corso di efficacia del contratto d'appalto troverà applicazione, la revisione dei prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni e modalità previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, previa richiesta espressa dell'appaltatore. La stazione appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistano i presupposti, procederà alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice
3. , e alle condizioni e modalità previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di cui al comma 2 secondo periodo del citato art. 29. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato art. 29.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
5. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 11. Penali e sanzioni per inadempienze

In caso di sospensione del servizio per motivi imputabili all'operatore economico sarà applicata, per ogni giorno di sospensione, una penale pari a 4 volte l'importo del canone



giornaliero, vale a dire 1/365 dell'importo annuale di conduzione e manutenzione programmata a canone, in relazione all'immobile interessato.

L'operatore economico è tenuto ad eseguire tempestivamente tutte le riparazioni e sostituzioni ordinate per l'efficienza e la conservazione degli impianti.

In ogni caso è facoltà dell'Istituto richiedere la rifusione del maggior danno diretto ed indiretto derivante dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Qualora venissero riscontrate inadempienze alle norme contrattuali, l'Istituto provvederà a notificare all'operatore economico le manchevolezze riscontrate e le modalità di riordino, di riparazione o sostituzione.

In caso di recidiva, dopo il secondo richiamo come sopra formulato, l'Istituto avrà la facoltà di rivalersi sulle somme ancora in sua mano o in garanzia fideiussoria per l'esecuzione di ufficio dei riordini, delle riparazioni o delle sostituzioni, salvo sempre ogni rivalsa per ogni eventuale danno che potesse essere derivato dalla trascuratezza dell'operatore economico.

Per ogni **ora** di ritardo rispetto al termine di cui al successivo punto **chiamata di emergenza** o similare sarà applicata la penale di 100,00 euro oltre IVA (cento euro oltre IVA per ogni ora di ritardo).

Per ogni **giorno solare** di ritardo rispetto alla scadenza di cui al punto **chiamata per guasto** verrà applicata la penale di 50,00 euro oltre IVA (cinquanta euro oltre IVA per ogni giorno solare di ritardo per chiamata per guasto).

Per ogni **giorno solare** di ritardo rispetto al termine di ultimazione degli interventi di **manutenzione extra canone che sarà indicato su ogni singolo ordine di servizio** verrà applicata la penale di 50,00 euro oltre IVA (cinquanta euro oltre IVA).

Qualora l'Istituto constati insufficienze e comunque carenze nel rispetto del programma di **manutenzione programmata** fisserà un nuovo termine per l'effettuazione a regola d'arte degli interventi previsti; trascorso inutilmente tale termine sarà applicata una penale di 200,00 euro oltre IVA (duecento euro oltre IVA) per ogni **giorno solare** di ritardo, nel caso che il ritardo nell'effettuare il programma di manutenzione superi sette giorni solari senza che l'operatore economico vi abbia provveduto l'Istituto si riserva la facoltà di provvedere all'esecuzione di lavori in danno, addebitandone le spese all'operatore economico.

L'operatore economico accetta fin d'ora e senza alcuna riserva che la mancata effettuazione delle visite di **manutenzione programmata o degli interventi extra canone** comporta, dopo il secondo richiamo formale dell'Istituto, la possibilità per l'INPS di rescindere il contratto con effetto immediato dandone semplice comunicazione scritta all'operatore economico, al quale spetterà il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite fino a quel momento, con la detrazione delle penali previste, e la medesima non potrà vantare nessun'altra somma economica a qualsiasi titolo.

Resta impregiudicata la responsabilità dell'operatore economico e la richiesta di risarcimento dei danni che si dovessero verificare a seguito dell'inerzia dell'operatore economico.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sopra richiamate saranno contabilizzati in detrazione nel rispettivo trimestre di riferimento.



Gli importi sopra indicati delle penali dovute per il ritardato adempimento non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara.

Art. 12. Obblighi relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'operatore economico è unico e solo responsabile del pieno rispetto di tutte le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro e dovrà provvedere a nominare un proprio preposto, comunicandone il nominativo all'Istituto contestualmente al nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'operatore economico. Tali incaricati risponderanno, per quanto di competenza, del rispetto delle norme sopra dette nessuna esclusa.

L'operatore economico è tenuto a redigere ed a consegnare all'Istituto il piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori (POS) per il lotto di aggiudicazione, secondo le modalità e nei termini previsti dalla vigente legislazione.

Nel POS dovranno essere indicati i nominativi degli operai e dei tecnici che interverranno sugli impianti. E' vietato incaricare ai lavori maestranze non in elenco alle quali non è consentito l'accesso alle sedi.

Ove per necessità l'operatore economico dovesse prelevare energia elettrica dalle prese o impianti dell'Istituto dovrà assicurare il collegamento a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme CEI od equivalenti, quindi la regolarità delle protezioni e dei collegamenti di messa a terra, per i quali l'Istituto non assume nessuna responsabilità, anche se si trattasse di deficienze dei propri impianti. Pertanto, l'operatore economico è obbligato ad eseguire preventivi accertamenti e a provvedere a utenze proprie provvisorie in caso di deficienze degli impianti dell'Istituto.

Ai documenti progettuali di gara è allegato il DUVRI relativo alle possibili interferenze fra le attività.

L'operatore economico in occasione della presa in consegna dei sistemi di sicurezza, dei presidi e delle attrezzature antincendio è tenuto a consultare il DVR di ogni immobile dell'Istituto nel quale prende in consegna i sistemi di sicurezza, i presidi e le attrezzature antincendio e, in ogni caso, di attenersi alle disposizioni e procedure in materia di sicurezza previste per ogni immobile presso il quale sono installati i sistemi, i presidi e le attrezzature antincendio di cui al presente capitolato.

L'operatore economico deve provvedere agli adempimenti previsti dal d.lgs. 09.04.2008 n° 81 e s.m.i., nonché dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e dalla normativa che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Gli interventi descritti nel presente Capitolato non determinano l'obbligo da parte dell'Istituto di nomina dei coordinatori ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 dello stesso d.lgs. 09.04.2008 n° 81 e s.m.i sarà prodotto tra le parti il DUVRI che sarà aggiornato in caso di necessità.

L'operatore economico si impegna altresì ad eseguire i controlli periodici ed i lavori in costante e totale osservanza delle norme di legge in materia di sicurezza e salute anche per quanto riguarda il comportamento dei propri dipendenti.

In particolare, l'operatore economico si impegna a garantire l'incolumità del personale dell'Istituto e di terzi e ad adottare tutte le misure di sicurezza e buona tecnica, anche se non previste da norme specifiche, nonché predisporre ed aggiornare i documenti di valutazione dei rischi specifici propri (POS e DVR) in conformità del d.lgs. 09.04.2008 n° 81 e s.m.i. afferenti alle responsabilità connesse all'organizzazione ed esecuzione delle attività manutentive affidate.



Il DUVRI forma parte integrante del contratto.

Gli oneri della sicurezza comprendono fra l'altro l'allestimento, la rimozione ed il nolo degli apprestamenti della sicurezza (ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; recinzioni, sistemi di sicurezza per lavori in quota, ecc.) e dei mezzi e servizi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze, ecc.).

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'operatore economico, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono ai sensi delle vigenti normative, causa di risoluzione del contratto.

Al riguardo all'emergenza epidemiologica relativa al virus Covid-19 si specifica che il POS dell'operatore economico dovrà contenere una specifica sezione di valutazione dei rischi e con indicazione delle misure previste per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

In relazione all'art. 5 del d.lgs. 277/91 si comunica che nei locali di alcuni edifici possono essere presenti materiali contenenti amianto: nelle piastrelle viniliche ovvero al di sotto dei pavimenti (*parquet, piastrelle, marmo, massetti di sottofondo, collanti*), in tubazioni di "eternit" ed in alcuni manufatti degli impianti termici (in particolare le coppelle di coibentazione e rivestimenti isolanti delle tubazioni).

Premesso quanto sopra l'operatore economico non dovrà effettuare manomissioni di solai, pavimenti, piastrelle viniliche, coppelle di rivestimento e altri componenti in cui possa sospettare la presenza di amianto. L'operatore economico è comunque tenuto all'osservanza delle maggiori cautele previste nei piani delle procedure per le attività di controllo e manutenzione, di cui al d.m. 06/09/94.

Art. 13. Divieto di cessione e Subappalto

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "codice dei contratti pubblici" (definito anche per brevità Codice oppure Codice dei Contratti), è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016). Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice dei Contratti, a pena di nullità, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni, trattandosi di contratto avente ad oggetto prestazioni ad elevato contenuto tecnologico e tenuto conto della necessità che, ai sensi della legislazione di settore vigenti, le attività di manutenzione devono essere svolte da tecnici manutentori qualificati, ai sensi D.M. 10 marzo 1998 e del D.M. 1 settembre 2021, pertanto potrà essere oggetto di subappalto non più del 40% del servizio, restando a carico dell'assuntore l'esecuzione in proprio almeno del 60% delle attività dedotte.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
 - a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui all'art. 80;
 - b) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizio che intenda subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle prestazioni



indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

- c) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
- 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi subappaltati; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'individuazione delle prestazioni affidate, con i riferimenti alle attività previste dal contratto, distintamente per la parte a canone e per la parte extracanone, in modo da consentire al DEC e al RUP la verifica del rispetto delle condizioni previste;
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- d) che l'appaltatore, unitamente all'istanza di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante:
- 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore.
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:



- a) i sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale; l'affidatario deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
 - b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.
8. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.



10. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi così come previsto dall'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
11. Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
12. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
13. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
14. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
15. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art. 14. Garanzie assicurative

Di seguito vengono elencate le prescrizioni che devono essere garantite da parte dell'operatore economico.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "codice dei contratti pubblici", l'aggiudicatario di ogni singolo lotto è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e comunque almeno dieci giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e del servizio di conduzione e manutenzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori e del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.



2. La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire l'intera durata del servizio, decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del "certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione" e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi all'ultimo ordine di servizio e risultante dal corrispondente certificato.
Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (sul punto vedi, per quanto applicabile, il d.m. n. 123 del 2004, ed il d.m. n. 31 del 19/01/2018).
3. La polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Istituto a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e del servizio di conduzione e manutenzione deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto di ogni singolo lotto, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo dell'intero contratto
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000;
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Istituto;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Istituto.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Istituto coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'operatore economico sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo dell'accordo quadro; a tale scopo:
 - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 1.2 allegata al d.m. n. 31 del 19/01/2018;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'operatore economico nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
 - c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.



Art. 15. CAM criteri ambientali minimi

L'operatore economico dovrà attenersi a quanto prescritto nei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 11 ottobre 2017.

Art. 16. Accettazione dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori/esecuzione; in caso di contestazioni, si procederà ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "codice dei contratti pubblici" e dei relativi atti regolatori.

Il direttore dei lavori/esecuzione può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione presso gli immobili oggetto di intervento o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto, anche se già installati o posati. In quest'ultimo caso, l'operatore economico deve rimuoverli e sostituirli con altri idonei a sue spese.

Ove l'operatore economico non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori/esecuzione, l'Istituto può provvedervi direttamente a spese dell'operatore economico, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'operatore economico, restano fermi i diritti e i poteri dell'Istituto in sede di collaudo tecnico-amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Pertanto, tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente capitolato speciale e negli elaborati grafici progettuali; la produzione delle campionature, richiesta dalla Direzione lavori/esecuzione, deve essere effettuata entro 20 giorni dalla richiesta del direttore lavori/esecuzione, a cura e spese dell'operatore economico.

Art. 17. Materiali impiegati

Tutti i materiali, apparecchiature, impianti, componenti, macchinari e materiali di finitura, forniti o installati dovranno essere nuovi, forniti con imballaggi integri e provvisti di marchio di costruzione e provenienza, attestazioni e certificazioni di qualità. È vietato l'uso di materiali recuperati o usati.

Tutta la documentazione tecnica di certificazione, i libretti o manuali d'uso e manutenzione dovranno essere consegnati, al Direttore lavori/esecuzione, su semplice richiesta, in forma cartacea, aggregati in raccoglitori distinti e ordinati per tipologia entro 15 giorni dalla stessa richiesta.

Art. 18. Norme di riferimento e marcatura CE

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costruzione di cui al Regolamento (UE) dei Prodotti da Costruzione (CPR - Construction Products Regulation) del 14 aprile 2011, recepito con il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti rientranti nel predetto Regolamento, ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità alle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.



I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme CEI, UNI, EN, CEN, IEC, ISO, UNEL applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme CEI, UNI, EN, CEN, IEC, ISO, UNEL, il direttore dei lavori/esecuzione potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'operatore economico riterrà di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della direzione lavori/esecuzione, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

Art. 19. Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione sulle qualità, tipologie e caratteristiche dei materiali, apparecchiature e impianti, le quali sono vincolanti e accettate incondizionatamente dall'operatore economico, la stessa è libera di scegliere il luogo di fornitura o acquisto dei materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali, allestimenti, apparecchi o impianti o altra fornitura, sono compresi tutti gli oneri derivanti all'operatore economico dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo ordinario e/o speciale, sollevamento-calata da qualsiasi altezza, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art. 20. Modalità di esecuzione

Tutti i lavori oggetto d'appalto compreso gli allestimenti fissi o provvisori, le operazioni di carico, scarico, i trasporti delle varie parti, elementi, impianti o materiali, saranno eseguite con gli opportuni mezzi manuali e/o meccanici, adeguati alla mole dei lavori da eseguire, con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'incolumità degli operai e di terzi ed evitando danni a cose ed a terzi. A tal fine i servizi ed i lavori appaltati comprendono le opere provvisoriale, le verifiche o sondaggi propedeutici, necessari allo svolgimento dei servizi e dei lavori in sicurezza, che trovano già remunerazione nei prezzi contrattuali oggetto d'appalto.

Art. 21. Specifiche e prescrizioni

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni o rimozioni dovranno essere trasportati e depositati presso le discariche autorizzate alla ricezione di ciascun materiale prodotto o trovato nei luoghi del cantiere (sono comprese le discariche per rifiuti speciali). I prezzi unitari, oggetto d'appalto sono comprensivi dei trasporti dei materiali di risulta alle discariche e degli oneri di smaltimento, in relazione alla natura dei materiali.



Art. 22. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione lavori/esecuzione.

L'operatore economico è il solo ed unico responsabile dei propri materiali, sia a piè d'opera sia in opera, come pure di tutte le proprie attrezzature ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità per sottrazioni o danni che dovesse subire, fino alla constatazione di completa ultimazione dei lavori.

Art. 23. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti/e dal presente capitolato speciale d'appalto, se non già inserite nelle voci del computo metrico estimativo o nell'elenco prezzi e pertanto parte contrattuale già remunerata da eseguire, saranno disposte dalla direzione dei lavori/esecuzione, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione dei lavori/esecuzione deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale in contraddittorio con l'operatore economico; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori/esecuzione può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali, dei componenti o delle lavorazioni e le relative spese saranno poste a carico dell'operatore economico.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni" emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

Art. 24. Oneri a carico dell'operatore economico

L'operatore economico, nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione del servizio, dovrà tenere adeguato conto degli oneri a proprio carico e, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, degli oneri indicati in seguito.

Le attrezzature, le macchine e gli impianti che saranno utilizzati dalle maestranze dell'operatore economico debbono essere corredate della dovuta documentazione inerente alla loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti ponteggi, omologazione apparecchi sollevamento, marcatura CE delle attrezzature, ...).

Gli interventi e le prestazioni si svolgeranno in uffici funzionanti (o comunque in locali funzionanti) e sarà considerata, in ogni caso, prevalente l'esigenza di salvaguardare la sicurezza del personale e degli utenti nonché le esigenze produttive degli uffici e pertanto gli interventi e le prestazioni saranno condotte con tutte quelle cautele, sospensioni, spostamenti ed eventuali concentrazioni di orario che si renderanno necessarie al fine di limitare i disagi per l'Istituto e per i suoi utenti e per non compromettere la funzionalità degli uffici stessi.

Alcune lavorazioni che possono comportare particolare disagio per il personale dell'Istituto o compromettere in modo significativo la produttività dovranno essere eseguite, su richiesta preventiva, in orario pomeridiano ed eventualmente notturno, di sabato o nei giorni festivi.



L'Istituto ed i referenti degli immobili presso i quali si svolgono le prestazioni del presente capitolato si intendono sollevati da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell'operatore economico ed i terzi per qualsiasi infortunio o danneggiamento che possa verificarsi per causa dei lavori appaltati o dovuto ad insufficiente diligenza e prevenzione da parte dell'operatore economico e dei suoi dipendenti.

Sono altresì a carico dell'operatore economico e compresi nei prezzi e canoni di appalto gli oneri ed obblighi di seguito indicati:

- Le spese di custodia del cantiere e dei materiali ivi giacenti in opera e fuori opera;
- le spese per la direzione del servizio e quelle di sorveglianza dei lavori per quanto di competenza dell'operatore economico.
- La sorveglianza dei lavori da parte del personale dell'Istituto non esonera l'operatore economico dalle responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini e l'esecuzione delle opere a norma di contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte.
- Tutte le spese per assicurazioni sociali e tutti, indistintamente, gli obblighi inerenti i contratti di lavoro.
- Le spese di viaggio, trasporto e trasferta di tutto il personale dell'operatore economico, tutte le volte che occorra.
- L'onere della manovra dei materiali necessari alla conduzione dei lavori e dell'allontanamento dei rifiuti nonché di tutti gli imballaggi, la protezione di superfici, attrezzature ed arredi non rimovibili e la pulizia di fine lavori;
- E' assolutamente vietato gettare dall'alto gli eventuali materiali di risulta, che invece dovranno essere trasportati in basso a mezzo di tiri o sistemi equivalenti in modo da eliminare, per quanto possibile, la produzione di polvere o rumori molesti.
- L'approntamento delle opere anche a carattere provvisorio e di delimitazione dell'area di intervento, anche al fine di evitare ogni possibile pericolo;
- La fornitura di tutti i mezzi d'opera quali cavalletti, attrezzi, ponteggi fissi e mobili, tiri, ... ed opere provvisorie diverse, che siano necessarie ai lavori, conformi alle disposizioni di legge comprendente gli oneri derivanti dall'eventuale divieto di usare impianti elevatori per il trasporto di materiali;
- L'approvvigionamento tempestivo di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, comprensivi di tutti gli oneri relativi;
- Tutte le ulteriori manovre di trasporto e manovalanza delle provviste, dai depositi provvisori ai siti della posa in opera per quante volte necessario, anche quando ciò sia ordinato, per necessità di cantiere dai referenti degli immobili presso i quali si svolgono le prestazioni del presente capitolato;
- Le spese di bollo e di registro inerenti la condotta dell'appalto;
- Redazione dei POS e fornitura di mezzi di protezione individuale e verifica del loro utilizzo, per le maestranze impiegate in conformità al d.lgs. 09.04.2008 n° 81 e s.m.i..
- Tutti gli oneri e spese necessari per dare le opere finite e funzionanti a regola d'arte, senza che l'Istituto abbia a sostenere altre spese oltre il pagamento del prezzo pattuito.
- Resta onere dell'operatore economico la richiesta ed il pagamento a proprie spese (senza rimborso da parte di INPS) di eventuali permessi, autorizzazioni per occupazione di suolo o altro.
- il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;



- l'esecuzione di un'opera campione richiesta dalla direzione lavori/esecuzione, per ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura, prima della posa in opera di materiali e schede tecniche di dettaglio;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le disposizioni della direzione lavori/esecuzione;
- eventuali danni che per cause dipendenti dall'operatore economico fossero apportati ai materiali e manufatti esistenti devono essere ripristinati a carico dello stesso operatore economico;
- la pulizia dei luoghi d'intervento e delle vie di transito e di accesso agli stessi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto prodotti dall'operatore economico o dai subappaltatori, nonché la pulizia di tutti i locali;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi quando a discrezione della direzione dell'esecuzione/lavori non è possibile utilizzare quelli dello stabile; l'operatore economico si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Istituto, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di lampade illuminanti, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne di sicurezza relative ai lavori eseguiti.
- la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della direzione lavori/esecuzione i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- l'approvvigionamento tempestivo di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, la consegna a piè d'opera, franchi di ogni spesa di acquisto, imballaggio, trasporto di qualsiasi genere e rischi inerenti, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera tenendo presente che l'Istituto non è in grado di garantire locali per il deposito provvisorio, né dei nuovi materiali da porre in opera, né per l'accumulo provvisorio di macerie od altro materiale di risulta;
- tutte le ulteriori manovre di trasporto e manovalanza delle provviste, dai depositi provvisori ai siti della posa in opera per quante volte necessario e per qualsiasi distanza,
- la protezione di rivestimenti, superfici, attrezzature ed arredi non rimovibili o che non sia conveniente rimuovere; i vetri, i rivestimenti verticali, gli arredi, le apparecchiature, gli apparecchi sanitari, ... interessati dagli interventi dovranno essere protetti mediante teli di nylon, o fasciature di altro tipo;

L'operatore economico è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (consorzi, rogge, privati, Anas, Ireti, E-distribuzione, Arpa, Inail, Telecom e altri eventuali) tutte le disposizioni emanate dagli stessi soggetti e ad osservarle per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere.

L'operatore economico deve fornire alla direzione dell'esecuzione/lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della stessa direzione dell'esecuzione/lavori.



Art. 25. Identificazione degli addetti

L'operatore economico è obbligato a fornire al proprio personale che accede presso gli immobili dell'Istituto una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore, l'indicazione del committente e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Art. 26. Proprietà dei materiali di rimozione e di demolizione

I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell'Istituto. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici:

- I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da riutilizzare nell'ambito dell'appalto devono essere trasportati, regolarmente accatastati e quindi ritrasportati per il riutilizzo a cura e spese dell'operatore economico, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le rimozioni e le demolizioni;
- I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da non riutilizzare nell'ambito dell'appalto devono essere trasportati alle apposite discariche (anche speciali) a cura e spese dell'operatore economico, e si intendono allo stesso ceduti senza corrispettivo in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

Nel caso di rifiuti speciali o di materiali comunque sottoposti, per norma di legge, a particolari procedure di smaltimento, l'operatore economico è tenuto a seguire scrupolosamente le relative procedure e a fornire all'Istituto prova del regolare smaltimento.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento di-verso dai materiali di rimozione e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. 27. Custodia degli impianti/cantiere

E' a carico ed a cura dell'operatore economico la custodia e la tutela degli impianti e del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Istituto e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla ripresa in consegna degli impianti da parte dell'Istituto.

Art. 28. Modalità di esecuzione degli interventi

Tenuto conto del contesto in cui si inseriscono gli interventi di cui al presente Capitolato, (edificio terziario aperto al pubblico), si evidenzia l'esigenza di non pregiudicare la sicurezza delle persone, l'accessibilità, l'utilizzazione e la manutenzione anche delle parti non interessate dai lavori e degli impianti e servizi esistenti, che dovranno continuare ad essere tenuti tutti in esercizio.

Inoltre, l'operatore economico ha l'obbligo di:

- eseguire i lavori con la massima diligenza e precisione, nel pieno rispetto della regola dell'arte e delle norme vigenti;
- impiegare attrezzature e manodopera adeguati alla tipologia dell'Appalto ed al tempo assegnato per il loro completamento.



In ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con solerzia, nel più scrupoloso rispetto della specifica regola dell'arte e delle prescrizioni della Direzione dell'esecuzione/lavori, in modo che le opere, le forniture e gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato e a tutte le norme di legge vigenti, restando l'operatore economico unico responsabile circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione/lavori e la perfetta esecuzione delle opere.



10121 Torino
Via Arcivescovado 9
Numero verde 803164 da rete fissa e 06164164 da
mobile
cf 80078750587, pi 02121151001
www.inps.it

Parte 2 – prescrizioni tecniche

Art. 29. Descrizione dell'appalto

La conduzione e manutenzione dei sistemi di sicurezza, dei presidi e delle attrezzature antincendio comprende gli interventi relativi alla conduzione e manutenzione ordinaria programmata a canone ed extra canone eseguita su ordinativo dell'Istituto finalizzata a mantenere l'efficienza e l'idoneità all'uso, in sicurezza, di tutti i sistemi di sicurezza ed attrezzature antincendio, apparati ed impianti degli immobili oggetto dell'appalto, quali: sistemi automatici fissi di rivelazione e segnalazione allarme d'incendio, consistenti in una o più centrali di controllo con relativi accessori, reti di cablaggio per segnalazione ed altri elementi di connessione (connessione via cavo o via radio), rivelatori automatici d'incendio, punti di segnalazione manuale, dispositivi di allarme incendio (segnalatori ottici-acustici), idranti e relativa rete e sistemi di surpressione ove esistenti, estintori, impianti di estinzione o controllo dell'incendio ove esistenti, gruppi statici di continuità a servizio degli impianti di estinzione o controllo dell'incendio, porte tagliafuoco, maniglioni antipanico, uscite di sicurezza, impianti di evacuazione.

Ai fini del presente Capitolato, la manutenzione ordinaria impianti comprende:

- la manutenzione ordinaria programmata **semplice**: intesa come manutenzione preventiva e predittiva (preventiva su condizione) eseguita in base ad un programma temporale, a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti, e necessaria a ridurre la possibilità di guasto o il degrado del funzionamento di un'entità o componente.

Comprende pertanto anche gli interventi per **guasto**, per **chiamate di emergenza** o per intervento dei sistemi di sicurezza, anche a seguito delle segnalazioni di anomalia che compaiono sulle centrali di controllo e segnalazione.

In tale servizio sono ricomprese e compensate le eventuali chiamate da parte dell'Istituto per anomalie ed allarmi.

- la manutenzione migliorativa ordinaria/straordinaria **extra canone**: intesa come manutenzione eseguita nell'ambito di servizi manutentivi (a chiamata su ordinativo dell'Istituto), volta al ripristino delle diverse anomalie (riscontrate e/o segnalate) ed alla conservazione in efficienza dei sistemi di sicurezza, presidi ed attrezzature antincendio.

Manutenzione ordinaria programmata a canone

Entrando più nel dettaglio si precisa che la manutenzione ordinaria programmata **semplice e chiamata d'emergenza** comprende i seguenti servizi.

Ad ogni giustificata richiesta pervenuta all'indirizzo email/recapito telefonico permanente a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno dell'anno l'operatore economico dovrà inviare Tecnici addestrati in accordo alla normativa vigente per ovviare, ove possibile, a piccoli guasti, interruzioni o da anomalie di servizio e per il ripristino della funzionalità dei sistemi di sicurezza, in seguito a segnalazioni di allarme/guasto.

Nello specifico l'operatore economico deve provvedere:

Chiamata d'emergenza



10121 Torino
Via Arcivescovado 9
Numero verde 803164 da rete fissa e 06164164 da
mobile
cf 80078750587, pi 02121151001
www.inps.it

Ogni volta che l'Istituto segnali all'operatore economico un inconveniente, per telefono o per e-mail, definito d'emergenza da chi effettua la chiamata, durante l'orario di servizio (7.30 - 18.30), l'operatore economico dovrà provvedere, **entro due ore dalla chiamata**, all'invio sul posto di personale addestrato, munito di attrezzature e mezzi d'opera in grado di effettuare un primo immediato intervento.

Chiamata per guasto

Ogni volta che sia segnalato all'operatore economico, per telefono o per e-mail, un inconveniente o un guasto che non comprometta il regolare funzionamento dell'impianto, l'operatore economico è tenuto ad inviare, **entro un giorno lavorativo** dalla chiamata, personale idoneo in grado di procedere alle necessarie riparazioni ed al ripristino, entro tempi di volta in volta concordati, della normale efficienza del sistema, impianto o presidio in avaria.

L'intervento in questione è da intendersi ricompreso nel canone contrattuale.

L'operatore economico ha l'obbligo di assicurare un recapito telefonico permanente (24 ore/giorno) ed e-mail per le chiamate d'urgenza e di comunicare il nominativo, l'e-mail, il numero di telefono fisso e mobile del responsabile del servizio.

L'operatore economico inserirà il proprio numero di telefono o quello del call-center convenzionato nei combinatori telefonici dei sistemi di tele allarme ove presenti (sistemi automatici fissi di rivelazione e segnalazione allarme d'incendio, impianti di estinzione o controllo dell'incendio, ...).

E' altresì da intendersi inclusa nel canone di gestione per il periodo di appalto sia la fornitura di eventuali schede SIM e la loro attivazione funzionale, comprensiva di eventuale canone di gestione della scheda stessa, per i combinatori telefonici ove esistenti.

Si intende ugualmente inclusa inoltre nel canone di gestione la programmazione dei numeri di telefono di chiamata di soccorso, anche in presenza di combinatore telefonico per linea telefonica fissa.

Manutenzione migliorativa ordinaria/straordinaria extracanone

Come anticipato in precedenza gli interventi a chiamata possono essere oltre che per chiamata d'emergenza e chiamata per guasto (descritte nel paragrafo precedente e ricomprese nella quota a canone) anche per manutenzione migliorativa.

In aggiunta ogni volta che sia segnalato all'operatore economico, per telefono o per e-mail, la necessità di procedere ad effettuare uno specifico accertamento, l'operatore economico è tenuto ad inviare, entro due giorni lavorativi dalla segnalazione, personale idoneo in grado di procedere alle necessarie valutazioni e preventivazioni dell'intervento necessario.

L'accertamento in questione è da intendersi ricompreso nel canone contrattuale.

Il Tecnico dell'operatore economico dovrà prendere successivamente contatti con il Direttore dell'esecuzione per segnalare i problemi riscontrati e per la valutazione congiunta delle possibili soluzioni adottabili.

Il preventivo, redatto secondo le modalità indicate agli Art. 8 e Art. 9, sarà recapitato per mail al Direttore dell'esecuzione ed al Responsabile del procedimento nel minor tempo possibile.



Art. 30. Modalità di effettuazione del servizio

Ove ne ricorra il caso all'ultimazione dei lavori o del singolo intervento dovrà essere prodotta dall'appaltatore dichiarazione di conformità ex d.m. 37/2008 e s.m.i., comprensiva degli allegati obbligatori.

L'operatore economico dovrà provvedere all'eventuale aggiornamento delle pratiche di autorizzazione necessarie per gli interventi programmati o effettuati e dovrà inoltre apportare i necessari aggiornamenti ai manuali di uso e manutenzione, ai libretti e schemi degli impianti a seguito di modifiche e integrazioni.

L'operatore economico dovrà provvedere all'assistenza, qualora necessaria, di un tecnico durante l'esecuzione di ripristini murari o altre attività lavorative connesse ai sistemi ed impianti eseguite da altri operatori economici incaricati dall'Istituto.

L'Istituto prescriverà il tempo utile per l'esecuzione dei lavori ordinati, fermo restando l'obbligo dell'operatore economico di eseguire i lavori ordinati, anche di piccola entità, con la massima sollecitudine e nel minor tempo.

Nel caso che l'operatore economico non esegua gli interventi nel tempo indicato nell'ordine emesso dal Direttore dell'esecuzione e/o dal Responsabile del Procedimento, l'intervento a discrezionalità esclusiva dell'Istituto potrà essere annullato e nulla potrà essere vantato dall'operatore economico per spese sostenute o mancati guadagni.

Orario di lavoro

Le prestazioni si svolgeranno di norma entro il normale orario di servizio (7.30 - 18.30) dei giorni feriali e tuttavia per necessita dell'Istituto potrà essere richiesto all'operatore economico di intervenire nei giorni di sabato e domenica.

L'Istituto può disporre, per esigenze di sicurezza e produttività, che i lavori siano eseguiti a più riprese con esclusione di qualsiasi diritto, da parte dell'operatore economico ad opporsi o ad esigere particolari compensi, indennità, risarcimenti, ...

Quando, per obiettive esigenze di sicurezza o di produttività, fosse necessario eseguire alcuni lavori fuori dall'orario di servizio, l'operatore economico dovrà adeguarsi alle disposizioni in tal senso impartite.

Tutte le attività ed interventi di manutenzione a canone ed extra canone di cui al presente Capitolato sono da intendersi completi e "chiavi in mano" ovvero comprensivi di tutte le necessarie attività, lavorazioni, forniture, opere ed interventi complementari ed accessori di qualsiasi natura e tipologia, edili ed impiantistici, da fabbro e di falegnameria, e quanto altro utile e necessario ad effettuare l'intervento manutentivo completo e finito ad opera d'arte.

Per la liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia, a richiesta dell'Istituto, l'operatore economico sarà tenuto a comprovare l'utilizzo di maestranze e gli orari effettivamente prestati i quali dovranno essere convalidati dalla Direzione INPS del plesso presso il quale sono stati eseguiti gli interventi.

Non è riconosciuto alcun compenso per il personale eventualmente incaricato della sorveglianza delle maestranze.



Qualora il lavoro si svolga in orario notturno, di sabato, domenica o festivo i costi orari previsti nel prezzario saranno maggiorati secondo i riferimenti del listino di riferimento con l'applicazione del ribasso d'offerta sulla percentuale di aumento del 26,50%.

Fotografie e riprese video

Su semplice richiesta l'operatore economico dovrà documentare con fotografie e/o riprese video gli interventi eseguiti.

Le fotografie e le riprese video dovranno essere recapitate al Direttore dell'esecuzione.

Il servizio di manutenzione dovrà essere disimpegnato da un congruo numero di operai specializzati, direttamente impiegati e sorvegliati dall'operatore economico del servizio di manutenzione, e che siano in grado di assicurare ai sistemi, impianti, presidi ed alle relative apparecchiature ed accessori la completa e continua efficienza di funzionamento e che usino tutte le cure e previdenze necessarie per assicurare a tutti i componenti una lunga durata.

Gli operai e i tecnici dell'operatore economico dovranno registrare la presenza in occasione di ogni intervento e pertanto datare e firmare ad ogni accesso l'apposito registro allo scopo istituito e custodito al posto di guardia della Sede/Agenzia e/o altra postazione stabilita dall'Istituto.

In ogni caso dovranno rilasciare alla direzione di sede un rapporto scritto redatto su carta intestata dell'operatore economico stesso contenente i nominativi degli operai e tecnici intervenuti e l'indicazione delle operazioni effettuate e gli orari di entrata e uscita dalla sede, le annotazioni relative alle indicazioni ricevute dalla Direzione di Sede/Agenzia, le eventuali anomalie riscontrate e qualsiasi altra annotazione attinente al servizio.

Il rapporto in questione dovrà essere sottoscritto dal tecnico dell'operatore economico e dal referente INPS dell'immobile e tale registrazione sarà utilizzata per eventuali accertamenti in merito alla corretta esecuzione e fatturazione del servizio svolto.

Sarà poi onere dell'operatore economico trasmettere all'Istituto, entro cinque giorni dalla redazione ed all'indirizzo di posta che sarà comunicato all'operatore economico, copia del citato rapporto.

Nel caso di mancata compilazione del registro e/o di trasmissione del rapporto, si applicherà la penale prevista per mancata effettuazione delle operazioni previste nel presente appalto e l'intervento non sarà contabilizzato.

Art. 31. Modalità di esecuzione delle prestazioni

E' compito dell'operatore economico, nell'ambito della manutenzione ordinaria programmata **semplice e chiamata di emergenza** (parte a canone):

- eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore [d.m. 10/3/98 art. 4 e dal d.m. 1/09/2021].
- registrare gli interventi di manutenzione;

E' compito dell'operatore economico, nell'ambito della manutenzione migliorativa extra canone:



10121 Torino
Via Arcivescovado 9
Numero verde 803164 da rete fissa e 06164164 da
mobile
cf 80078750587, pi 02121151001
www.inps.it

- eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal fabbricante del dispositivo;
- redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione.

Il servizio di manutenzione ordinaria a canone si articola in controlli ed operazioni sui sistemi di sicurezza ed attrezzature antincendio (vedi Art. 29 contenente la descrizione dei sistemi ed attrezzature antincendio incluse nel presente appalto) con la frequenza di seguito indicata e con l'annotazione delle operazioni nel registro dei controlli antincendio, con l'indicazione comunque che tutti gli interventi di manutenzione, sorveglianza, controllo periodico, collaudo funzionale, collaudo periodico sui sistemi, attrezzature e relativi componenti devono essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni legislative/regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore (art. 4 DM 10.3.98 e d.m. 01/09/2021)

E' altresì compreso il controllo iniziale (presa in carico), in occasione dell'avvio del contratto.

A titolo indicativo e non esaustivo vengono riassunte nel seguito le principali operazioni di manutenzione che debbono essere condotte dall'operatore economico in relazione alla manutenzione ordinaria programmata semplice per alcuni sistemi di sicurezza a servizio degli edifici oggetto del presente appalto.

Estintori

Attività:	Periodicità
Controllo periodico:	semestrale (entro la fine del mese di competenza) - simbolo S

CONTROLLO PERIODICO		Rif. Cap. Norma UNI 9994-1
S	verifiche di cui alla fase di sorveglianza	4.5 a)
	smontaggio manometro	
	controllo della pressione interna con strumento indipendente	4.5 b)
	controllo della carica tramite pesatura (<i>per gli estintori a biossido di carbonio</i>)	4.5 c)
	controllo del tipo e della carica della bombola di gas ausiliario (<i>se presente</i>)	4.5 d)
	rimontaggio manometro	
	smontaggio dispositivo di scarica (manichetta)	
	l'estintore non presenti anomalie (ostruzioni, perdite, corrosioni, incrinature)	4.5 e)
	montaggio dispositivo di scarica (manichetta)	
	l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto	4.5 f)
	l'estintore sia esente da danni alle strutture di trasporto	
	l'estintore sia esente da danni e ammaccature al serbatoio	4.5 g)
	pulizia	
compilazione cartellino di MANUTENZIONE	4.5	



Manutenzione delle reti idranti

Attività:	Periodicità
Controllo periodico:	semestrale (entro la fine del mese di competenza) – simbolo S
Verifica dell'integrità delle tubazioni flessibili e semirigide alla pressione di rete, sia relative ad idranti e naspi	Annuale – simbolo A
Prova idraulica delle tubazioni flessibili e semirigide come previsto dalla UNI EN 671-3	Ogni 5 anni – simbolo 5A

IDRANTI A MURO

Rif. Cap. Norma

S	L'attrezzatura è accessibile senza ostacoli e non è danneggiata; i componenti non presentano segni di corrosione o perdite.	671/3 6.1 a)
S	Le istruzioni d'uso sono chiare e leggibili.	671/3 6.1 b)
S	La collocazione è chiaramente segnalata.	671/3 6.1 c)
S	I ganci per il fissaggio a parete sono adatti allo scopo, fissi e saldi.	671/3 6.1 d)
S	Il getto d'acqua è costante e sufficiente (è raccomandato l'uso di indicatori di flusso e indicatori di pressione).	671/3 6.1 e)
S	L'indicatore di pressione (se presente) funziona correttamente a all'interno della sua scala operativa.	671/3 6.1 f)
	Verifica della pressione statica per mezzo di manometro a tappo.	
S	La tubazione, su tutta la sua lunghezza, non presenta screpolature, deformazioni, logoramenti o danneggiamenti. Se la tubazione presenta qualsiasi difetto deve essere sostituita o collaudata.	671/3 6.1 g)
S	Il sistema di fissaggio della tubazione è di tipo adeguato ed assicura la tenuta.	671/3 6.1 h)
S	Se i sistemi sono collocati in una cassetta, verificare eventuali segnali di danneggiamento e che i portelli della stessa si aprano agevolmente.	671/3 6.1 n)
S	Verificare che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato e di facile manovrabilità.	671/3 6.1 o)
S	Verificare il funzionamento dell'eventuale guida di scorrimento della tubazione ed assicurarsi che sia fissata correttamente e saldamente.	671/3 6.1 p)
S	Lasciare il naspo antincendio e l'idrante a muro pronti per un uso immediato. Nel caso siano necessari ulteriori lavori di manutenzione si dovrebbe collocare sull'apparecchiatura un'etichetta "FUORI SERVIZIO" e la persona competente deve informarne l'utilizzatore/proprietario.	671/3 -6.1 q)

MANUTENZIONE SEMESTRALE

VERIFICA TENUTA TUBAZIONI

Rif. Cap. Norma

A	Tutte le tubazioni flessibili e semirigide, sia relative ad idranti e naspi sia a corredo di idranti soprasuolo e sottosuolo, devono essere verificate annualmente sottoponendole	10779 - 10.4.1
----------	---	----------------



10121 Torino
Via Arcivescovado 9
Numero verde 803164 da rete fissa e 06164164 da mobile
cf 80078750587, pi 02121151001
www.inps.it

	alla pressione di rete per verificarne l'integrità.	
MANUTENZIONE ANNUALE		

NASPI ANTINCENDIO (OPERAZIONI AGGIUNTIVE)		Rif. Cap. Norma
S	Le bobine ruotano agevolmente in entrambe le direzioni.	671/3 6.1 i)
S	Per i naspi orientabili verificare che il supporto pivotante ruoti agevolmente fino a 180°.	671/3 6.1 j)
S	Sui naspi manuali, verificare che la valvola di intercettazione sia di tipo adeguato e sia di facile e corretta manovrabilità.	671/3 6.1 k)
S	Sui naspi automatici, verificare il corretto funzionamento della valvola automatica ed il corretto funzionamento della valvola d'intercettazione di servizio.	671/3 6.1 l)
S	Verificare le condizioni della tubazione di alimentazione idrica, con particolare attenzione a segnali di logoramento o danneggiamento in caso di tubazione flessibile.	671/3 6.1 m)
MANUTENZIONE SEMESTRALE		
MANUTENZIONE ANNUALE (con verifica tenuta tubazioni)		

IDRANTI SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO (OPERAZIONI AGGIUNTIVE)		Rif. Cap. Norma
S	Per gli idranti soprasuolo e sottosuolo le operazioni di manutenzione devono includere almeno:	10779 - 10.4.1
	- verifica della manovrabilità della valvola principale mediante completa apertura e chiusura.	
	- verifica della facilità di apertura dei tappi.	
	- verifica del sistema di drenaggio antigelo, ove previsto.	
	- verifica ed eventuale ripristino della segnalazione degli idranti sottosuolo.	
	- verifica del corredo di ciascun idrante come indicato nei punti 6.4.1 e 6.4.2.	
MANUTENZIONE SEMESTRALE		
MANUTENZIONE ANNUALE (con verifica tenuta tubazioni)		

ATTACCHI AUTOPOMPA		Rif. Cap. Norma
S	La manutenzione degli attacchi autopompa deve prevedere, con cadenza semestrale, almeno la verifica della manovrabilità delle valvole, con completa chiusura ed apertura delle stesse ed accertamento della tenuta della valvola di ritegno. Al termine delle operazioni assicurarsi che la valvola principale di intercettazione sia in posizione aperta.	10779 - 10.4.1
MANUTENZIONE SEMESTRALE		

COLLAUDO TUBAZIONI		Rif. Cap. Norma
5A	In ogni caso ogni 5 anni deve essere eseguita la prova idraulica delle tubazioni flessibili e semirigide come previsto dalla UNI EN 671/3.	10779 - 10.4.1 671/3 - 6.2



Ritiro della tubazione soggetta a prova idraulica quinquennale con posizionamento di attrezzatura di tipo equivalente in sostituzione temporanea.	
TOTALE COLLAUDO QUINQUENNALE	

Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio

Attività:	Periodicità
Controllo iniziale:	nella presa in carico di un sistema in manutenzione – simbolo O
Controllo periodico:	semestrale (entro la fine del mese di competenza) – simbolo S

Nel controllo periodico occorrerà verificare: centrali di gestione del sistema antincendio, con verifica di segnalazioni di anomalia e guasto residenti in memoria; rivelatori di fumo, con pulizia interna e prove di funzionamento; pannelli ottico-acustici, con prove di funzionamento; accumulatori ed alimentatori; teleallarmi, con prove di funzionamento.

CONTROLLO INIZIALE		Rif. Cap. Norma UNI 9795 e 11224
O	Predisposizione strumenti e documentazione da impiegare durante le prove.	7
	Procedura per il controllo preliminare e per la verifica generale del sistema.	8.1
	Controllo funzionale di tutti i componenti presenti nel sistema.	8.3 : 8.9

CONTROLLO PERIODICO		Rif. Cap. Norma UNI 9795 e 11224
S	Verifica dello stato e delle indicazioni della centrale.	10.3
	Verifica della efficacia dei sistemi di segnalazione locali.	10.4
	Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di allarme:	10.5
	- <i>pulsante allarme;</i>	
	- <i>rivelatore di fiamma;</i>	
	- <i>rivelatore ottico di fumo/temperatura</i>	
	- <i>rivelatore ottico di fumo/temperatura (controsoffitto)</i>	
- <i>rivelatore ottico di fumo/temperatura (sottopavimento)</i>		
- <i>sistema laser ad aspirazione;</i>		



- segnalazioni acustiche dispositivi di allarme; (rif. norma UNI 9795)	5.5.3.4
Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto:	8.6
- linea di rivelazione con rivelatori analogici indirizzati;	8.6.1
- linea di rivelazione con rivelatori convenzionali;	8.6.2
- linea di comando monitorata (sia quelle poste in centrale che quelle periferiche);	8.6.3
- apparecchiature sistema utilizzanti collegamento radio;	8.6.4
- linea di rivelazione con rivelatori ASD;	App.A.4
Verifica dello stato delle fonti di alimentazione.	8.7

Sistemi di pompaggio antincendio

Attività:	Periodicità
Controllo periodico:	trimestrale – simbolo T e semestrale (entro la fine del mese di competenza) – simbolo S

QUADRO DI COMANDO MOTOPOMPA		Rif. Cap. Norma UNI EN 12845 UNI 10779
T	Quadro in posizione automatica	20.1.1
	Verifica funzionamento strumenti/lampade/led	20.3.3.3
MANUTENZIONE TRIMESTRALE:		
S	Verifica degli allarmi remoti	20.3.3.3
MANUTENZIONE SEMESTRALE:		

ELETTROPOMPA ANTINCENDIO		Rif. Cap. Norma UNI EN 12845 UNI 10779
T	Verifiche serbatoio adescamento, tubazioni ,livello e funzionamento	20.2.2.2
	Verifica serraggio staffaggi (basamenti e sostegni tubazioni)	20.3.2.4
	Verifica connessioni elettriche	20.3.3.3
	Verifica dati targa (pressione portata)	20.3.4.2/2.5
MANUTENZIONE TRIMESTRALE:		
A	Verifica dell'allineamento del motore-pompa	extra
	Verifica corretto assorbimento elettrico	extra
MANUTENZIONE ANNUALE:		

QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA		Rif. Cap. Norma UNI EN 12845 UNI 10779
T	Quadro in posizione automatica	20.1.1



	Verifica funzionamento strumenti/lampade/led	20.3.3.3
MANUTENZIONE TRIMESTRALE		
S	Verifica degli allarmi remoti	20.3.3.3
MANUTENZIONE SEMESTRALE		

ELETTROPOMPA JOCKEY		Rif. Cap. Norma UNI EN 12845 UNI 10779
T	Verifiche serbatoio adescamento, tubazioni, livello e funzionamento	20.2.2.2
	Verifica serraggio staffaggi (basamenti e sostegni tubazioni)	20.3.2.4
MANUTENZIONE TRIMESTRALE		
A	Verifica corretto assorbimento elettrico	extra
MANUTENZIONE ANNUALE		

QUADRO ELETTROPOMPA JOCKEY		Rif. Cap. Norma UNI EN 12845 UNI 10779
T	Quadro in posizione automatica	20.1.1
	Verifica funzionamento strumenti/lampade/led	20.3.3.3
MANUTENZIONE TRIMESTRALE		
S	Verifica connessioni elettriche	20.3.3.3
	Verifica degli allarmi remoti	20.3.3.3
MANUTENZIONE SEMESTRALE		

LOCALE POMPE - SISTEMA		Rif. Cap. Norma UNI EN 12845 UNI 10779
T	Modifiche livello pericolo (struttura, deposito, riscaldamento, posizionamento)	20.3.2.2
	Verifica alimentazione elettrica ausiliaria (gruppi generatore)	20.3.2.6
	Verifica manovrabilità delle le valvole	20.3.2.7
	Verifica segnale flussostato (sprinkler locale pompe)	20.3.2.8
	Verifica quadro di distribuzione elettrica	20.3.3.3
	Verifica riscaldamento del locale (+4°C +10°C)	UNI 11292
	Verifica corretta ventilazione del locale (+4°C+10°C max 40°C)	UNI 11292
	Verifica pompe di drenaggio (locali interrati)	UNI 11292
	Presenza di estintori nella sala pompe	UNI 11292
MANUTENZIONE TRIMESTRALE		
S	Verifica allarmi (pompe sentina, allarmi ambientali) in sala pompe	20.3.3.3
MANUTENZIONE SEMESTRALE		
A	Verifica dispositivi di reintegro/rincolzo riserva idrica	20.3.4.4



Verifica camere di aspirazione e filtri (vasche aperte o soprabattente)	20.3.4.5
MANUTENZIONE ANNUALE	

Porte tagliafuoco e uscite di emergenza

Attività:	Periodicità
Controllo periodico:	semestrale (entro la fine del mese di competenza) – simbolo S

Controllo di funzionalità delle porte tagliafuoco e relativi dispositivi, cerniere da regolare e lubrificare, regolatori di chiusura, maniglie, serrature, guarnizioni, sistemi elettromagnetici di sgancio manuale ed automatico delle ante aperte, e quant'altro.

Verifica di funzionalità dei maniglioni antipanico ovunque presenti nell'edificio.

CONTROLLO PERIODICO - PORTE A BATTENTE 1 O 2 ANTE		Rif. Cap. Norma UNI 11473-1 UNI 1125
S	Verifica presenza del marchio di conformità (targhetta) apposto dal produttore	7.7.2
	Verifica esistenza di ritegni impropri	7.7.3
	Verifica guarnizioni	7.7.4
	Verifica fissaggio e giochi	7.7.5
	Verifica integrità costruttiva	7.7.6
	Verifica maneggevolezza dispositivi apertura (sgancio e riaggancio): - <i>scrocco e serratura a norma UNI EN 12209</i>	7.7.7.1 a) - b)
	- <i>dispositivi antipanico a norma UNI EN 1125</i>	c) - d)
	- <i>dispositivi di emergenza a norma UNI EN 179</i>	
	Verifica facilità di manovra	7.7.7.2
	Verifica verticalità degli assi cerniere	7.7.7.3
	Verifica dispositivi di autochiusura: - <i>chiudiporta (aereo o a pavimento) a norma UNI EN 1154</i>	7.7.8 1) - 2)
	- <i>cerniere a molla</i>	3)
	Verifica coordinatore della sequenza di chiusura	7.7.9
	Verifica dispositivi di ritegno (fermo in apertura): - <i>elettromagnete (a parete o a pavimento)</i>	7.7.10
	Compilazione del cartellino di manutenzione	7.3.2
MANUTENZIONE SEMESTRALE		

CONTROLLO PERIODICO - PORTONI SCORREVOLI E GIREVOLI (NECESSARI N.2 OPERATORI)		Rif. Cap. Norma UNI 11473-1 UNI 1125
S	Verifica presenza del marchio di conformità (targhetta) apposto dal produttore	7.7.2
	Verifica esistenza di ritegni impropri	7.7.3
	Verifica guarnizioni	7.7.4



Verifica fissaggio e giochi	7.7.5
Verifica integrità costruttiva	7.7.6
Verifica maneggevolezza dispositivi apertura (sgancio e riaggancio) (se applicabile) : - scrocco e serratura a norma UNI EN 12209	7.7.7.1 a) - b)
- dispositivi antipanico a norma UNI EN 1125	c) - d)
- dispositivi di emergenza a norma UNI EN 179	
Verifica facilità di manovra	7.7.7.2
Verifica verticalità degli assi cerniere (se applicabile)	7.7.7.3
Verifica integrità e scorrevolezza	7.7.7.4
Verifica dispositivi di autochiusura: - chiudiporta (aereo) norma UNI EN 1154 e/o molla a bobina	7.7.8 1) - 2)
- cerniere a molla	3)
- contrappeso	
Verifica coordinatore della sequenza di chiusura	7.7.9
Verifica dispositivi di ritegno (fermo in apertura): - elettromagnete (a parete o a pavimento)	7.7.10 1) - 2)
- fusibile termico (se presente)	3)
Compilazione del cartellino di manutenzione	7.3.2
MANUTENZIONE SEMESTRALE	

Manutenzione dei sistemi di controllo e soppressione dell'incendio

Attività:	Periodicità
Controllo periodico:	semestrale (entro la fine del mese di competenza) – simbolo S

Verifica di funzionalità dei sistemi di controllo e soppressione di incendio, con relative centrali di gestione, gruppi statici di continuità, bombole, rete di distribuzione, serbatoi, gruppi di pompaggio, ugelli e quant'altro; almeno una volta all'anno, dovrà essere effettuata una prova di scarico, in bianco, con simulazione di allarme ma senza scarico del fluido estinguente;

In relazione ai sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi le operazioni da effettuare nel controllo periodico, in conformità con le norme di buona tecnica, sono le seguenti:

CONTROLLO PERIODICO		Rif. Cap. Norma UNI 11280	Note
S	Verifica che le dimensioni del locale protetto non siano variate rispetto al progetto	9.2.1	Tempo inteso per singolo locale
A	Verifica integrità del locale protetto mediante la prova con ventilatore sulla porta	9.2.2	Tempo inteso per singolo locale
S	Verifica del corretto funzionamento delle serrande e relativi dispositivi di chiusura	9.2.3	Tempo inteso per singola serranda



S	Verifica che le porte e le finestre siano chiuse o che le stesse siano dotate di sistemi automatici di chiusura	9.2.4	Tempo inteso per singolo locale
S	Verificare che i sistemi di condizionamento possano essere disattivati al momento dell'attivazione del sistema di spegnimento in relazione ai requisiti di progetto	9.2.5	Tempo inteso per singolo locale
S	Verifica che lo stato attuale dell'impianto sia conforme al progetto originale	9.2.6.1	
S	Verifica visivamente lo stato delle tubazioni, dei raccordi, degli ugelli e verifica che non vi siano segni di corrosione	9.2.6.2	Tempo inteso per singolo locale
S	Verificare visivamente il fissaggio delle tubazioni e dei raccordi	9.2.6.3	Tempo inteso per singolo locale
S	Verificare che gli ugelli erogatori siano liberi da ostacoli o ostruiti da materiali che possono ridurre la corretta distribuzione dell'agente estinguente e ostacolare le attività di manutenzione. Controllare che le dimensioni e le forature, debitamente stampigliate sull'ugello, siano conformi al progetto originale	9.2.6.4	Tempo inteso per singolo ugello
S	Verificare la conformità al progetto originale del numero e capacità delle bombole installate, nonché i valori di pressione, tipo e quantità dell'agente estinguente	9.2.7.1	
S	Verificare il corretto staffaggio delle bombole alla rastrelliera e del collettore di mandata	9.2.7.2	Tempo inteso per singola bombola
S	Richiedere al responsabile dell'impianto se la temperatura del locale di stoccaggio delle bombole si mantiene entro i limiti indicati nel manuale del fabbricante	9.2.7.3	
S	Controllare la data di collaudo punzonata sulle bombole	9.2.7.4	Tempo inteso per singola bombola
S	Controllo del contenuto delle bombole	9.2.7.5	
S	Controllo per i sistemi ad HFC > 300 kg del dispositivo automatico di rivelazione delle perdite (manometro elettrico e/o sistema di pesatura e/o pressostato di minima rivelazione) e che non ci siano vincoli che inficino il corretto funzionamento del sistema di pesatura	9.2.7.6	*Se applicabile
S	Prova in bianco per impianti di spegnimento automatici	9.2.8	
S	Prova in bianco per impianti di spegnimento manuali	9.2.9	



S	Prova del circuito pneumatico di attuazione del sistema	9.2.10	Tempo inteso per singola bombola
S	Prova di apertura valvola direzionale	9.2.11	Tempo inteso per singola bombola

Impianti sprinkler

Attività:	Periodicità
Controllo periodico:	trimestrale – simbolo T e semestrale (entro la fine del mese di competenza) – simbolo S

STAZIONE CONTROLLO E ALLARME A UMIDO		Rif. Cap. Norma UNI EN 12845
T	Verifica manovrabilità delle le valvole del circuito	20.2.2.7
	Targhe identificazione delle valvole	20.3.2.2
	Verifica corrosione tubazioni e sostegni	20.3.2.4
	Verifica presenza sprinkler scorta (6,24 o 36)	20.1.3
	Verifica cavi termosaldanti	20.2.2.6
	Presenza di Istruzioni per il funzionamento del sistema	20.2.1
	Impianto in automatico	20.1.1
MANUTENZIONE TRIMESTRALE		
S	Verifica riporto degli allarmi	20.3.3.3
MANUTENZIONE SEMESTRALE		

STAZIONE CONTROLLO E ALLARME A SECCO		Rif. Cap. Norma UNI EN 12845
T	Verifica manovrabilità delle le valvole del circuito	20.2.2.7
	Targhe d'identificazione delle valvole	20.3.2.2
	Verifica corrosione tubazioni e sostegni	20.3.2.4
	Verifica presenza sprinkler scorta (6,24 o 36)	20.1.3
	Verifica cavi termosaldanti	20.2.2.6
	Presenza di Istruzioni per il funzionamento del sistema	20.2.1
	Impianto in automatico	20.1.1
	Verifiche compressore aria/sistema (spurgo condensa, olio ecc.)	Extra
MANUTENZIONE TRIMESTRALE		
S	Verifica funzionalità (acceleratore, esaustore, parti mobili)	20.3.3.2
	Verifica riporto degli allarmi	20.3.3.3
MANUTENZIONE SEMESTRALE		

Sistemi di spegnimento ad acqua nebulizzata

Attività:	Periodicità
Controllo periodico:	semestrale (entro la fine del mese di



	competenza) – simbolo S
Manutenzione annuale	Pulizia del serbatoio e pulizia dei filtri o loro sostituzione (se necessario) nei sistemi di pompaggio a funzionamento elettrico

Il controllo periodico semestrale deve essere effettuato dall'Appaltatore sulla base delle verifiche minime sottoelencate, utilizzando strumentazioni specifiche.

Sistemi con Bombole

- Rimuovere l'attuatore elettrico dalla bombola pilota di azoto.
- Effettuare le prove in bianco del sistema per controllare il corretto funzionamento dell'attuatore elettrico di comando, verificando l'avvenuto intervento dello stesso automaticamente da impianto di rivelazione e manualmente tramite azionamento manuale diretto.
- Resettare il sistema della centrale di raccolta allarme.
- Controllare i manometri sulla bombola di azoto e sostituire o ricaricare le bombole che presentino pressioni inferiori ai 180 bar.
- Controllare a vista lo stato di conservazione delle apparecchiature e lo stato di integrità delle tubazioni sino agli ugelli.
- Riarmare l'attuatore elettrico e ricollegarlo sulla bombola di azoto.
- Rimettere in marcia il sistema.
 - Assicurarsi che non siano state apportate modifiche ai locali protetti rispetto alla configurazione originaria.
- Annotare e comunicare con urgenza ogni cambiamento nell'ambiente protetto od ogni ostruzione degli ugelli che possa pregiudicare il corretto funzionamento dell'impianto.

Sistemi di pompaggio a funzionamento elettrico

- Controllare che il valore di pressione, rilevato dal manometro sul collettore generale, coincida con i valori di progetto.
- Test delle lampade.
- Controllare a vista lo stato di conservazione delle apparecchiature e lo stato di integrità delle tubazioni sino agli ugelli.
- Effettuare le prove in bianco del sistema per verificare il corretto funzionamento, resettare il sistema dalla centrale di raccolta allarme (nel caso di presenza di impianto di rivelazione) e, al termine della prova, ripristinare le condizioni di esercizio.
- Controllare lo stato di carica delle batterie tampone (con sostituzione preventiva ogni due anni con batterie di pari caratteristiche).
- Controllare visivamente lo stato dei componenti all'interno del quadro.
- Sostituire i fusibili con altrettanti di pari caratteristiche nel caso di rottura.
- Controllare il serraggio dei componenti all'interno del quadro (operazione da farsi con quadro elettrico in sicurezza).
- Analisi chimico-fisica dell'acqua contenuta nel serbatoio.

Art. 32. Responsabilità dell'operatore economico

L'operatore economico, in caso venga rilevato un pericolo in atto o presunto è tenuto all'immediata sospensione della funzionalità del sistema di sicurezza e/o impianto e/o presidio ed a posizionarlo in sicurezza in fuori servizio. Tale situazione dovrà essere urgentemente comunicata all'Istituto.



L'operatore economico è responsabile del continuo e regolare funzionamento dei sistemi di sicurezza e degli impianti che devono risultare in qualunque momento in ottime condizioni, salvo i tollerabili consumi di esercizio, senza che permangano all'Istituto altri oneri se non quelli esplicitamente previsti dalle norme per ciascun tipo di manutenzione.

L'operatore economico è responsabile penalmente e civilmente per quanto possa accadere per cattiva manutenzione o per mancata o cattiva esecuzione dei lavori di riparazione o di sostituzione o comunque per l'esercizio dei sistemi di sicurezza e dei presidi antincendio.

Per tutte le riparazioni o sostituzioni l'operatore economico è tenuta alla garanzia di legge.

L'operatore economico resta responsabile di ogni danno che le proprie maestranze, attrezzature ed impianti potranno comunque arrecare intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire, o riparare a sue spese quanto danneggiato o asportato.

L'operatore economico solleva l'INPS da ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati negli immobili ovvero posti in opera. Di conseguenza, fino al termine del periodo di manutenzione l'appaltatore è obbligato a sostituire o riparare a sue spese i materiali, le attrezzature, i macchinari sottratti o danneggiati.

Art. 33. Registro verifiche – registro dei controlli e delle attrezzature antincendio

L'operatore economico dovrà tenere aggiornato il registro dei controlli effettuati sui sistemi, impianti, presidi ed attrezzature antincendio e renderlo disponibile all'Istituto. Nell'ipotesi che il registro esistente non sia reperibile l'operatore economico dovrà fornire, a Sua cura e spese, un nuovo registro.

Tale registro dovrà contenere, per ogni tipologia di impianto o apparecchio:

- L'ubicazione;
- Tipo di controllo effettuato;
- La data del controllo;
- I provvedimenti o le azioni correttive adottate;
- La data dell'intervento;
- Il nominativo e la firma del manutentore che ha eseguito l'intervento

ed ogni altra indicazione utile.

Allegati al capitolato speciale di appalto

Costituiscono allegati e parte integrante al presente capitolato speciale di appalto i seguenti documenti:

Allegato A:	sedi di pertinenza del lotto e relativa consistenza anagrafica sistemi di sicurezza ed impianti canone per interventi di manutenzione programmata
-------------	---



10121 Torino
Via Arcivescovado 9
Numero verde 803164 da rete fissa e 06164164 da
mobile
cf 80078750587, pi 02121151001
www.inps.it

	stima degli interventi extra canone
Allegato B	Indicazioni ed istruzioni per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Allegato C	Documento Unico Valutazione Rischi da interferenze.
Allegato D	Parte 1 – scheda modello registro antincendio per estintori portatili e carrellati; Parte 2 – scheda modello per porte tagliafuoco Parte 3 – scheda modello per reti idranti Parte 4 – scheda modello per sistema di rivelazione



Sommario

Servizio annuale di conduzione e manutenzione ordinaria a canone e straordinaria extra canone dei sistemi di sicurezza e delle attrezzature antincendio installate negli stabili strumentali Sedi ed Agenzie INPS della provincia di Torino e Cuneo.	1
Lotto unico	1
Art. 1. Oggetto dell'appalto	2
Art. 2. Ammontare dell'appalto annuale ed elenco immobili	3
Art. 3. Categorie dei lavori – Gruppi di lavorazioni omogenee	3
Art. 4. Durata e decorrenza del contratto	4
Art. 5. Consegna degli impianti	4
Art. 6. Direzione e vigilanza del servizio di manutenzione	5
Art. 7. Consistenza degli impianti	5
Art. 8. Esecuzione degli interventi di manutenzione extracanone	5
Art. 9. Contabilità, fatturazione e pagamenti - Modalità di contabilizzazione degli interventi extracanone	6
Art. 10. Revisione dei prezzi	8
Art. 11. Penali e sanzioni per inadempienze	8
Art. 12. Obblighi relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro	10
Art. 13. Divieto di cessione e Subappalto	11
Art. 14. Garanzie assicurative	14
Art. 15. CAM criteri ambientali minimi	16
Art. 16. Accettazione dei materiali	16
Art. 17. Materiali impiegati	16
Art. 18. Norme di riferimento e marcatura CE	16
Art. 19. Provvista dei materiali	17
Art. 20. Modalità di esecuzione	17
Art. 21. Specifiche e prescrizioni	17
Art. 22. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	18
Art. 23. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	18
Art. 24. Oneri a carico dell'operatore economico	18
Art. 25. Identificazione degli addetti	21
Art. 26. Proprietà dei materiali di rimozione e di demolizione	21
Art. 27. Custodia degli impianti/cantiere	21
Art. 28. Modalità di esecuzione degli interventi	21
Art. 29. Descrizione dell'appalto	23



Manutenzione ordinaria programmata a canone	23
Manutenzione migliorativa ordinaria/straordinaria extracanone	24
Art. 30. Modalità di effettuazione del servizio	25
Art. 31. Modalità di esecuzione delle prestazioni	26
Estintori	27
Manutenzione delle reti idranti	28
Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio	30
Sistemi di pompaggio antincendio	31
Porte tagliafuoco e uscite di emergenza	33
Manutenzione dei sistemi di controllo e soppressione dell'incendio	34
Impianti sprinkler	36
Sistemi di spegnimento ad acqua nebulizzata	36
Art. 32. Responsabilità dell'operatore economico	37
Art. 33. Registro verifiche – registro dei controlli e delle attrezzature antincendio	38
Allegati al capitolato speciale di appalto	38

